

In questo numero di Previdenza Flash troverete una tavola sinottica:

Ammortizzatori sociali: compatibilità e cumulabilità con attività lavorativa

Buona consultazione!

Ammortizzatori sociali: compatibilità e cumulabilità con attività lavorativa

Sono tanti i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità o in disoccupazione o Aspi che chiedono chiarimenti sulla possibilità o meno di conciliare ammortizzatori sociali e reddito da lavoro. Ecco una tabella sinottica su cosa si può fare e cosa, invece, è vietato fare in queste condizioni. E', però, opportuno, prima di analizzare i vari casi, dare qualche chiarimento sui concetti di compatibilità e cumulabilità. Per quanto riguarda il primo, si intende l'assenza di divieti posti dalla legge a svolgere un'attività lavorativa durante la percezione degli ammortizzatori sociali; il secondo, invece, si riferisce la possibilità di cumulare in tutto o in parte il reddito ricavato dall'attività lavorativa con la riscossione degli importi spettanti per questo tipo di prestazioni.

INDENNITA' DI MOBILITA'		
	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio
Lavoro subordinato	<p style="text-align: center;">Compatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo determinato (pieno e parziale) - tempo indeterminato e parziale <p><i>Necessità di comunicazione all'Inps, di svolgimento di attività lavorativa entro 5 gg dall'assunzione, pena decadenza del diritto al beneficio e cancellazione della lista</i></p> <p style="text-align: center;">Incompatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo pieno e indeterminato (cancellazione dalla lista di mobilità) - reiscritto alle liste di mobilità (per max 2 volte) se non supera il periodo di prova e qualora fisicamente non idoneo al lavoro <p><i>Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata</i></p> <p><i>La reiscrizione è consentita anche in caso di dimissioni per giusta causa se il lavoratore non ha maturato i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, legge n. 223/1991.</i></p>	<p style="text-align: center;">Non cumulabile</p> <p>il beneficiario rimane iscritto alle liste, ma l'indennità è sospesa.</p> <p>Le giornate di lavoro non sono computate nei giorni complessivi di spettanza del trattamento.</p> <p>Il periodo di godimento del diritto all'indennità slitta fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.</p> <p style="text-align: center;">Cumulabilità: eccezione</p> <p>per lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia, qualora svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo cumulano l'indennità di mobilità fino ad un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto del licenziamento</p>
Lavoro autonomo	<p style="text-align: center;">Incompatibile</p>	<p style="text-align: center;">Non cumulabile</p> <p style="text-align: center;">Cumulabilità: eccezione</p> <p>per lavoratori destinatari della mobilità lunga per pensione di vecchiaia, qualora svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo cumulano l'indennità di mobilità fino ad un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all'atto del licenziamento</p>
Lavoro accessorio	<p style="text-align: center;">Compatibile</p>	<p style="text-align: center;">Cumulabile</p> <p>interamente entro l'importo di 3.000 euro per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità)</p>

ASPI		
	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio
Lavoro subordinato	<p style="text-align: center;">Compatibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo determinato < o = 6 mesi <p style="text-align: center;">Non compatibile</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempo indeterminato - tempo determinato > 6 mesi 	<p style="text-align: center;">Non cumulabile</p> <p>Il beneficio è sospeso nei confronti del lavoratore che si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore 6 mesi.</p>
Lavoro autonomo	<p style="text-align: center;">Non compatibile:</p> <p>attività con un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione</p> <p style="text-align: center;">Compatibile:</p> <p>attività con un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione</p>	<p style="text-align: center;">Non cumulabile</p> <p style="text-align: center;">Parzialmente cumulabile:</p> <p>riduzione dell'indennità di un importo pari all'80% dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno</p>
Lavoro accessorio	<p style="text-align: center;">Compatibile</p>	<p style="text-align: center;">Cumulabile</p> <p>interamente entro l'importo di 3.000 euro per anno solare (se superano l'importo si applicherà la disciplina generale in materia di compatibilità e cumulabilità)</p>

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI		
	Compatibilità tra lavoro e diritto al beneficio	Cumulabilità tra reddito e beneficio
Lavoro subordinato	<p style="text-align: center;">Compatibile</p> <p>obbligo di comunicazione preventiva all'INPS di svolgimento di attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto al beneficio</p>	<p>In via generale non cumulabile. Il diritto all'integrazione viene sospeso ma non si decade.</p> <p>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità: il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di Cig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - cumulo parziale: se reddito inferiore a importo della integrazione, al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza del totale della stessa - cumulo totale: se l'integrazione è relativa ad un lavoro (sospeso) a tempo parziale e reddito da lavoro a tempo parziale non sovrapponibile - incumulabilità negli altri casi
Lavoro autonomo	<p style="text-align: center;">Compatibile</p> <p>Obbligo di comunicazione preventiva all'INPS di svolgimento di attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto al beneficio</p>	<p>In via generale non cumulabile. Il diritto all'integrazione viene sospeso ma non si decade.</p> <p>Cumulabilità del beneficio con reddito da lavoro in misura variabile a seconda delle rispettive entità: il totale non deve mai superare l'entità del trattamento di Cig.</p> <p>Non rileva se il lavoro (sospeso) sia a tempo parziale o tempo pieno, né il tempo dedicato al lavoro autonomo</p> <ul style="list-style-type: none"> - - cumulo parziale: se reddito inferiore a importo della prestazione al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza del totale della stessa. - - Incumulabilità negli altri casi
Lavoro accessorio	<p style="text-align: center;">Compatibile:</p> <p>La comunicazione preventiva non va resa per le attività di lavoro occasionale accessorio inferiori ai 3.000 euro, al netto dei contributi previdenziali.</p>	<p>Cumulabilità totale: Le prestazioni da lavoro accessorio sino ad un massimo di 3.000 euro netti per anno solare sono interamente cumulabili</p> <p>Cumulabilità parziale: oltre il tetto dei 3.000 euro netti si applica la disciplina ordinaria sulla compatibilità e cumulabilità e scatta anche l'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps</p>